



COMUNE DI SANT'AGNELLO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Regolamento Incentivi delle Entrate Comunali

di cui all'articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145 del 2018

*Approvato con Deliberazione di G.C. n. 99 del 01/10/1999
Modificato con Deliberazione di G.C. n. 57 del 01/04/2026*

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091 comma 1091 bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. In ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, e 1091 bis (introdotto dalla L. 30/12/2024 n. 207) della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle maggiori entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 97% all'incentivazione del personale dipendente, anche di posizione organizzativa, e per una quota del 3% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

3. Per maggiore gettito accertato e riscosso si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo

le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D.Lgs. 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

6. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, secondo le quali:

a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;

b) le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;

c) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;

d) Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

6. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.

Art. 3 (Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, provvede a costituire il gruppo di lavoro.

2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si individuano le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

3. Possono prendere parte al gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.

4. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti alla notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti della IV unità -servizio finanziario/tributi, possono essere individuati dipendenti di altre unità, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

6. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del responsabile del Servizio Finanziario. Nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Art. 4 (Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività)

1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, la correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (posizioni organizzative coinvolte) è rimessa al contratto decentrato integrativo.

2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, ai titolari di posizione organizzativa (tassatività delle ipotesi previste dal CCNL 2016-2018) nulla sarà liquidato secondo il presente regolamento, salvo l'applicazione da parte dell'Ente di quanto prevede l'art. 2 comma 4 ultimo periodo del presente regolamento.

Art. 5 (Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Finanziario effettua una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.

2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del settore finanze.

3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art.4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.

4. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Responsabile del Servizio Finanziario 10%
- Funzionario Responsabile del tributo 10%
- Personale Settore Finanze 70%
- Collaboratori amministrativi di altri settori 7%
- potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio 3%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6 (Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio finanziario, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine predispose la relazione di cui al precedente articolo e determina l'importo degli incentivi e la ripartizione nelle misure stabilite al personale che ha partecipato alle attività di recupero. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario generale procede alla liquidazione dell'incentivo per il Responsabile del Settore Finanze e il Responsabile del Settore Finanze procede alla liquidazione dell'incentivo per gli altri dipendenti.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 ultimo periodo.

Art.7 (Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art. 5 previa deduzione prevista dall'art. 4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.

4. In caso di applicazione dell'art. 2 comma 4 del vigente regolamento i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

5. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economia di spesa.

Art.8 (Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme di cui all'art. 2. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di

riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del settore finanze, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del Servizio Finanziario. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9 (Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art.10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Le attività realizzate dall'ufficio tributi dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.